



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



La progettazione antincendio:

- cenni sulle regole tecniche e i criteri generali di prevenzione incendi
- Il D.M. 12/4/2019 e le regole tecniche di tipo tradizionale

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

1/53

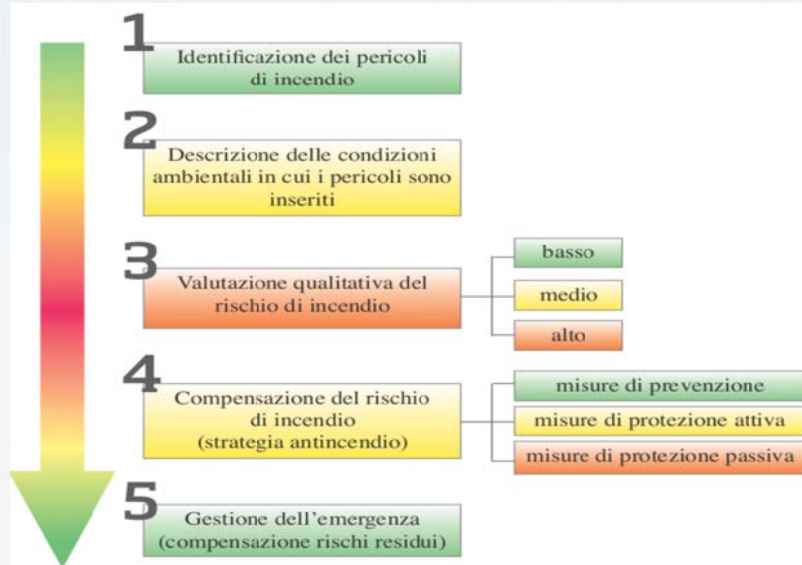


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:



Fasi di valutazione del rischio di incendio



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

2/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012



Articolo 3

Istanza di valutazione dei progetti ²

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:

- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

3/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012



RELAZIONE TECNICA

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite:

- l'individuazione dei **pericoli** di incendio,
- la **valutazione dei rischi** connessi
- e la descrizione delle **misure di prevenzione e protezione** antincendio da attuare per ridurre i rischi.

B.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'**osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi**.

SECONDO REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
(EX ART. 12 DEL D.LGS 139/2006)

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

4/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

SCALETTA:



A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

5/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

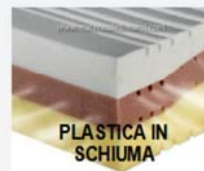
D.M. 7/8/2012

(EX D.M. 10/03/1998)

1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio

1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.



Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

6/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

(EX D.M. 10/03/1998)



1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio

1.4.1.2 - Sorgenti di innesco.



Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

7/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

SCALETTA:



A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di **accessibilità e viabilità**;
- **lay-out** aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- **caratteristiche degli edifici** (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- **aerazione (ventilazione)**;
- **affollamento** degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di **esodo**.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del **livello di rischio incendio**, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

8/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

(EX D.M. 10/03/1998)



1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

- ✓ siano previste aree di riposo;
- ✓ sia presente pubblico occasionale o in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- ✓ siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- ✓ siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- ✓ siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- ✓ siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.



Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

9/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

SCALETTA:

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei:

- **provvedimenti** da adottare nei confronti dei pericoli di incendio,
- delle **condizioni ambientali**,
- e la descrizione delle **misure preventive e protettive** assunte, con particolare riguardo al:
 - **comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali**
 - ed ai **presidi antincendio**, evidenziando le **norme tecniche di prodotto e di impianto** prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica:

- le **norme di progettazione** seguite,
- le **prestazioni** dell'impianto,
- le sue **caratteristiche dimensionali**, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc ..)
- e quelle dei **componenti** da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'**idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio** presente nell'attività.

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

10/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

SCALETTA:

A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

11/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO

D.M. 7/8/2012

A.2 ELABORATI GRAFICI

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

l'ubicazione delle attività;

- le condizioni di **accessibilità** all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le **distanze di sicurezza esterne**;
- le **risorse idriche** della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli **impianti tecnologici esterni** (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'**ubicazione degli elementi e dei dispositivi** caratteristici del funzionamento degli **impianti di protezione antincendio** e degli **organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici**;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro **utile riferimento per le squadre di soccorso** in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la **destinazione d'uso** ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle **sostanze pericolose** presenti, dei **macchinari** ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di **esodo**, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- le **attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio**, se previsti;
- l'**illuminazione di sicurezza**.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

12/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

13/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



$$R = f \times M$$

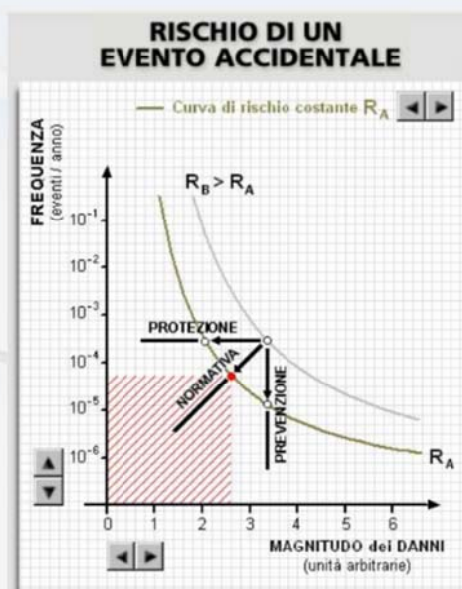
MATRICE DI RISCHIO CLASSICA

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

MAGNITUDINE

PROBABILITA'

VALORE RISCHIO



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

14/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



IL FU D.M. 10/03/98

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

- AII.II** • Ridurre probabilità incendio
- AII.III** • Vie di fuga
- AII.IV** • Misure segnalazione allarme
• Procedure di intervento
- AII.V** • Assicurare l'estinzione
- AII.VI** • Garantire efficienza sistemi di protezione antincendio
- AII.VII** • Fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

15/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



IL FU D.M. 10/03/98

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

- AII.VIII** • All'esito della valutazione dei rischi -> **Piano di Emergenza**
- AII.I X** • I lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono frequentare uno specifico **corso di formazione** secondo i contenuti dell'allegato IX
- AII. X** • nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire **l'attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (leggasi decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512).

* vd. d.lgs 81/08, art. 29, comma 5 e 6

per le aziende **fino a 10 dipendenti** il datore di lavoro deve effettuare la **valutazione** dei rischi (utilizzando anche procedura standardizzata)*, individuare gli **addetti** alla prevenzione incendi ed evacuazione (o se stesso se l'attività occupa fino a 5 lavoratori), effettuare la necessaria **formazione** in relazione al rischio presente in azienda (alto, medio o basso). **Non è necessaria la redazione del piano di emergenza.**

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

16/53



IL FU D.M. 10/03/98

2.1 - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

Misure tecniche

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

Misure organizzative

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri Data
generali. Doppio binario. 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

17/53



IL FU D.M. 10/03/98

2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI

deposito e manipolazione di sostanze infiammabili o facilmente combustibili;
accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere;
negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate.
utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, ..;
presenza di fiamme libere ove proibite, compreso il divieto di fumo;
negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
inadeguata formazione professionale del personale.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri Data
generali. Doppio binario. 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

18/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO



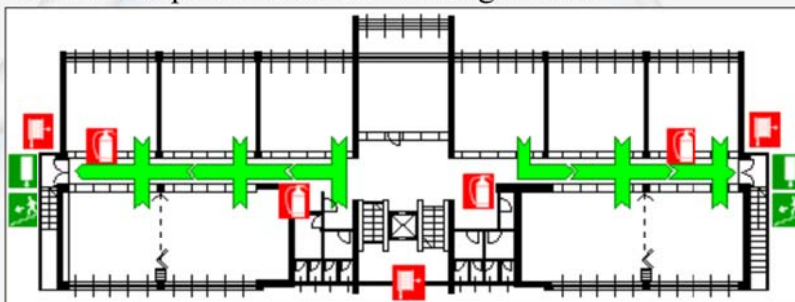
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottorinformati:

-15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato

-30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,

-45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

19/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO



4.1 - Obiettivo.

4.2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro.

4.3 - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi.

4.4 - Procedure di allarme.

4.5 - Rivelazione automatica di incendio.

4.6 - Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

20/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

- 5.1 - Classificazione degli incendi.
- 5.2 - Estintori portatili e carrellati.
- 5.3 - Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici.
- 5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

Per una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.).
 Per estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione del
 livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

~~| Tipo di estintore | Superficie protetta da un estintore | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Rischio basso | Rischio medio | Rischio elevato |
| 13 A – 89 B | 100 m ² | - | - |
| 21 A – 113 B | 150 m ² | 100 m ² | - |
| 34 A – 233 BC | 200 m ² | 150 m ² | 100 m ² |
| 55 A – 233 B | 250 m ² | 200 m ² | 200 m ² |~~

5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

21/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- 6.3. VIE DI USCITA
- 6.4. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

22/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO



d.lgs 9/4/200, n.81

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

23/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

- 8.1 - Generalità.
- 8.2 - Contenuti del piano di emergenza.
- 8.3 - Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.
 - 8.3.1 - Generalità.
 - 8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta.
 - 8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato.
 - 8.3.4 - Utilizzo di ascensori.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

24/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



RISCHIO ELEVATO

industrie e depositi ARIR;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie > 20.000 m²;
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico > 10.000 m²;
scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
alberghi con oltre 200 posti letto;
ospedali e case di cura;
case di ricovero per anziani con oltre 100 posti letto;
uffici con oltre 1000 dipendenti;
cantieri gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50m
cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

25/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

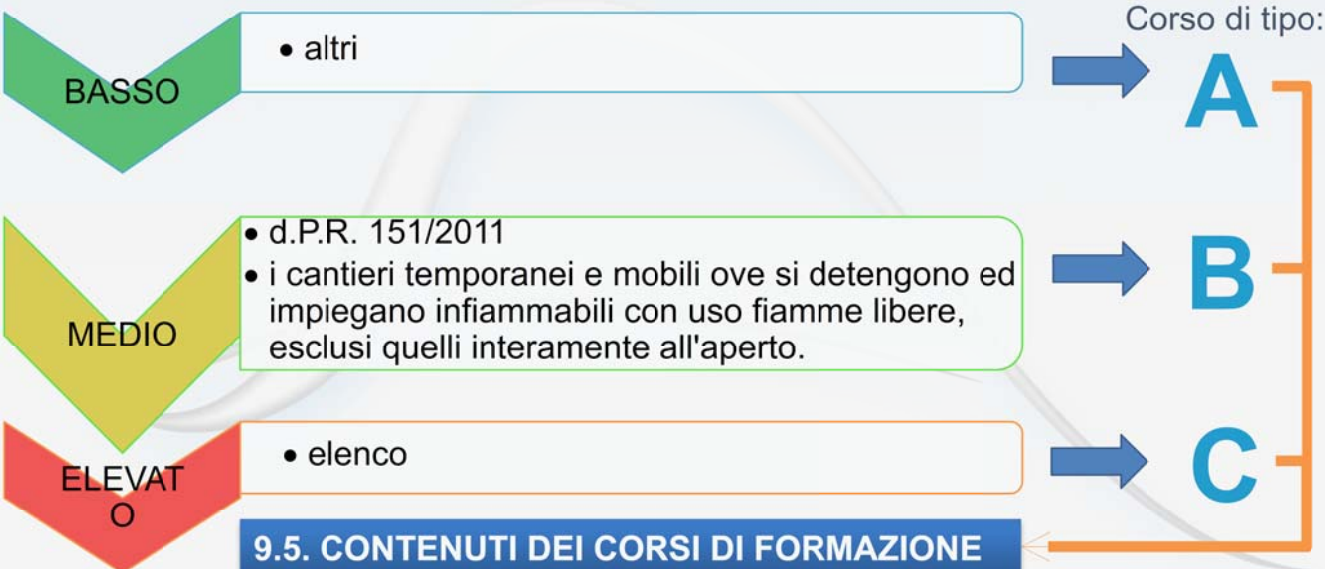
Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi

Classificazione luoghi di lavoro



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025
3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015 Rev.0

26/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL FU D.M. 10/03/98



RISCHIO ELEVATO

+

Elenco **allegato X**



**Attestato di idoneità
(art.6, comma 3 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 512)**

*(lettera così modificata dal DM 08/09/1999. N.d.R.)

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane*;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

27/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

D.LGS 81/2008 e s.m. e i.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano **uno o più decreti** nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) **metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;**
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

D.M. 3/9/2021 - MINICODICE

D.M. 1/9/2021 - IMPIANTI

D.M. 2/9/2021 - GSA

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

28/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



LE REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI

Articolato

- Campo di applicazione
- Applicazione delle disposizioni tecniche
- Disposizioni transitorie e finali

Allegato - Regola tecnica

- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
 - Classificazione
- UBICAZIONE
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
IMPIANTI
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALEZIONE E ALLARME
SEGNALETICA DI SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONI DI SICUREZZA E LIMITAZIONI

- Generalità
- Comunicazioni e separazioni
- Accesso all'area
- Accostamento mezzi di soccorso

- Resistenza al fuoco delle strutture
- Reazione al fuoco dei materiali
- Compartimentazione
- Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

- Affollamento
- Capacità di deflusso
- Sistemi di Vie d'uscita
- Lunghezza delle vie d'uscita al piano
- Caratteristiche delle vie d'uscita
- Larghezza delle vie di uscita
- Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi
- Numero di uscite

- Depositi, centrali, ecc.
- Impianti elettrici, di climatizzazione, distribuzione gas vari
- Estintori, idranti, spegnimento automatico
- IRAI ed EVAC

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

29/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



D.M. 3 agosto 2015: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 agosto 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**Il DM 3/8/2015
è entrato in vigore
il 18/11/2015**

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

30/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3/8/2015



Il Codice di P.I. si applica alle seguenti attività del DPR 151/2011:

Att. 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai ll.p.s.; 66, esclusi campeggi e rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.

Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...;

()Depositi mezzi rotabili.*

E, sempre **in alternativa** alle altre specifiche disposizioni di P.I., ad alcune altre attività normate:

71 - Uffici – D.M. 8/6/2016

66 - Strutture ricettive (alberghi) – D.M. 9/8/2016

75 - Autorimesse – D.M. 21/2/2017

67 - Scuole – D.M. 7/8/2017

69 - Attività commerciali – D.M. 23/11/2018

72 – biblioteche, archivi, musei, mostre (in procedura di informazione)

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

31/53

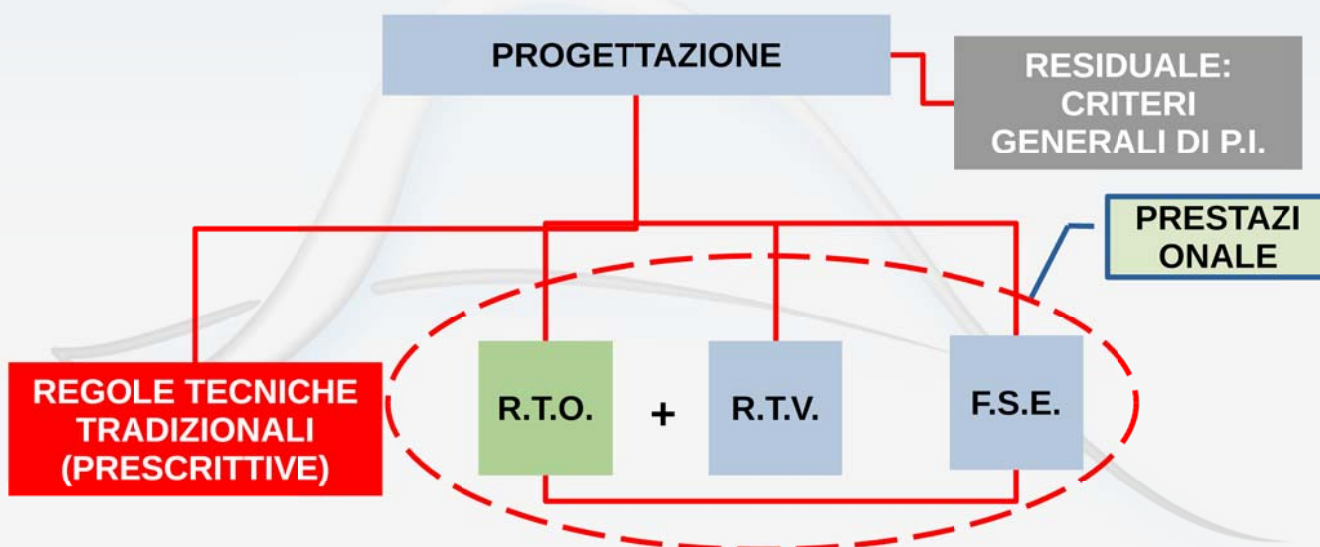


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3/8/2015



Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

32/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3/8/2015



Elenco attività soggette: 80

Allegato I d.P.R. 151/2011

Doppio binario

Fuori
D.M. 3/8/15

Att.	Descrizione	R.T.	RTO	RTV	Criteri Generali	d.lgs 105/15
56	Stabilimenti per produzione laterizi, maioliche, porcellane, oltre 25 addetti		X			
57	Cementifici oltre 25 addetti		X			
58	Pratiche soggette a D.Lgs. 230/95 s.m.i.				X	
59	Autorimesse per mezzi trasporto materie fissili speciali/radioattive				X	
60	Depositi materie nucleari, attività soggette a artt. 33 e 52 D.Lgs. 230/95 s.m.i.				X	
61	Impianti con combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi				X	
62	Impianti per impiego pacifico energia nucleare, incluse attività con pericoli da radiazioni ionizzanti				X	
63	Stabilimenti/depositi sapone, candele, paraffina, acidi grassi, glicerina	X	X			
64	Centri informatici elaborazione/archiviazione dati con oltre 25 addetti		X			
65	Locali di spettacolo, trattenimento, impianti sportivi, palestre, con capienza > 100 persone o superficie lorda al chiuso > 200 m²	X		X		
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi, studentati, bed & breakfast, rifugi, case per ferie, oltre 25 posti letto; strutture ricettive all'aperto > 400 persone	X		X		
67	Scuole, collegi, accademie con oltre 100 persone; asili nido > 30 persone	X		X		
	Strutture sanitarie con ricovero ospedaliero/residenziale continuo/diurno, case di riposo oltre 25 posti letto					

Attività non normate da RTV

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Data
04/11/2025
Rev.0

33/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019: ampliamento campo di applicazione



Attività	note
9	
14	
Da 19 a 40	
Da 42 a 47	
Da 50 a 54	
56	
57	
63	
64	
65	locali di spettacolo e di trattenimento
66	ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini
da 67 a 71	
72	
73	
75	NO DOPPIO BINARIO!
76	
77	limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione

Sono escluse le attività energia, gas e liquidi infiammabili, pratiche radiologiche, ecc.

34/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



in vigore dal
20 ottobre
2019

- ampliamento del campo di applicazione
- obbligatorietà dell'utilizzo del codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi"

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

35/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019



- 1) Ampliamento del campo di applicazione
- 2) Per Attività "non normate" diventa cogente il D.M. 3/8/2015 (RTO)
- 3) Per Attività "normate" (scuole, autorimesse, ecc... + future) le **RTV sono alternative** a specifiche disposizioni di prevenzione incendi (eccezion fatta per le autorimesse – **att. 75** – a partire dal **19/11/2020** data di entrata in vigore del D.M. 15/5/2020, per le quali la **RTV 6 è cogente** ed è abrogato il D.M. 1/2/1986)
- 4) Di riferimento non solo per sottosoglia DPR 151/11, ma anche per attività non elencate nel relativo allegato I e come modalità per le analisi di rischio per le attività a rischio di incendio medio ed elevato (vd. art.3 del D.M. 3/9/2021)
- 5) Entrata in vigore decreto: 180 giorni da pubblicazione in G.U.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

36/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



Cosa dice il DM 03/09/2021?

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

37/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



DM 12/4/2019: ampliamento campo di applicazione

Art. 2

(introdotto dall'art.3, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Campo di applicazione e modalità applicative

**Ma il DM 10/3/98
è stato
abrogato!!**

1. ...omissis... * Sono fatte salve le **modalità applicative alternative di cui all'art. 2-bis**.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di **nuova realizzazione**.
3. Per gli **interventi di modifica ovvero di ampliamento** alle attività di cui al comma 1, **esistenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano **a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare**.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività **esistenti** di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, **si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5, comma 1-bis**, e, per quanto non disciplinato dalle stesse, **i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

38/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019: ampliamento campo di applicazione

DM 3/9/2021



Art. 2

(introdotto dall'art.3, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Campo di applicazione e modalità applicative

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, **possono essere di riferimento** per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio **possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.**

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Data 04/11/2025

Rev.0

BASSO RISCHIO

39/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019: ampliamento campo di applicazione

Art. 2-bis

(introdotto dall'art.3, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Modalità applicative alternative 3

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, **è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis**, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011:

a) **65**, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; (introdotta dall'art. 3, comma 2, del DM 22/11/2022. N.d.R.)

a) **66**, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;

b) **67**, (La frase "ad esclusione degli asili nido" è stata eliminata dall'art. 3, comma 3, del DM 06/04/2020. N.d.R.)

b-bis) **68**; (introdotta dall'art. 3, comma 3, del DM 29/03/2021. N.d.R.)

c) **69**, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione;

d) **71**;

e) **72**; limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. 4 (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, del DM 10/07/2020. N.d.R.)

f) **77**, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. (lettera inserita dall'art. 3, comma 2, del DM 19/05/2022. N.d.R.)

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Data 04/11/2025

Rev.0

40/53





DM 12/4/2019

Prima del DM:

la RTO si poteva applicare alle attività elencate in alternativa ai “criteri generali” di P.I. e Regole tecniche tradizionali

Adesso:

OBBLIGATORIO SOLO PER ATTIVITA' NON NORMATE DA REGOLA TECNICA DI NUOVA REALIZZAZIONE E PER AUTORIMESSE
(essenzialmente industriale e logistica, depositi)

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data
04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

41/53



DM 12/4/2019

Art. 5

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, restano valide:
 - a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno **7 agosto 2012** relativamente alla **documentazione tecnica** da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla **determinazione degli importi** dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data
04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

42/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

(introdotto dall'art.4, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Disposizioni finali



1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME ORIZZONTALI)

- a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

43/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

(introdotto dall'art.4, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Disposizioni finali



1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME ORIZZONTALI)

- e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

44/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

(introdotto dall'art.4, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Disposizioni finali

1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME VERTICALI)

e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;

l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;

m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

45/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

(introdotto dall'art.4, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Disposizioni finali

1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME VERTICALI)

n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

~~o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»; **abrogato!**~~

~~p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»; **abrogato!**~~

q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;

r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²»;

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

46/53





Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

Disposizioni finali



1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME VERTICALI)

s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido" (introdotta dal c. 4 dell'art. 3 del DM 06/04/2020. N.d.R.)

t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale"; (Lettera aggiunta dal c. 3 dell'art. 3 del DM 10/07/2020. N.d.R.)

u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; (Lettera aggiunta dal c. 3 dell'art. 3 del DM 10/07/2020. N.d.R.)

v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. (Lettera aggiunta dal c. 3 dell'art. 3 del DM 10/07/2020)

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

47/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 12/4/2019

Art. 5

(introdotta dall'art.4, comma 1, dal D.M. 12/09/2019)

Disposizioni finali

1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

(NORME VERTICALI)

z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private». (introdotta dal c. 4 dell'art. 3 del DM 29/03/2021)

aa) decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e successive modificazioni. (introdotta dal dal c. 3 dell'art. 3 del DM 19/05/2022)

bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" (introdotta dal dal c. 3 dell'art. 3 del DM 22/11/2022)

Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data	04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0	

48/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



Schema riepilogativo applicazione "approccio Codice"

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	- Codice - Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: - Codice o - Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.

Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

49/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011



DM 12/4/2019

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
Nuove attività	Doppio binario - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti Escluse autorimesse!	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
Attività esistenti (modifiche/ampliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	

generali. Doppio binario.

04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

50/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 03/08/2015



Modifiche e integrazioni intervenute:

- DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 "Uffici"
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 "Attività ricettive turistico - alberghiere"
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 "Attività di autorimessa"
- DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 "Attività scolastiche"
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 "Attività commerciali"
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 "Asili nido" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 "Attività di autorimessa" (in vigore dal 19/11/2020)
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 "Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati" (in vigore dal 21/08/2020)
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 "Strutture sanitarie" (in vigore dal 9/05/2021)
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 "Altre attività in edifici tutelati" (in vigore dal 25/11/2021)
- DM 24/11/2021: errata corregge e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022)
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili" (in vigore dal 7/7/2022)
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 "Edifici di civile abitazione" (in vigore dal 29/6/2022)
- DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022)
- DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico" (in vigore dal 1/01/2023).

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

51/53



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Corso base professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011

DM 03/08/2015



CAPITOLI V.x (RTV)

REGOLE TECNICHE VERTICALI TRASVERSALI (DA CONSIDERARE SEMPRE NELL'ANALISI DI RISCHIO/PROGETTO):

(CONTENUTE NELLA R.T.O.)

- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili"

Lezione La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario. Data 04/11/2025

3.1 DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015

Rev.0

52/53



Grazie per l'attenzione



Lezione	La progettazione antincendio: cenni regole tecniche e criteri generali. Doppio binario.	Data
		04/11/2025
3.1	DD.MM. 12/04/2019, 3/8/2015	Rev.0